



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2026/0000022

Prot. RM/2026/0004217

del 10/09/2026

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società SEIPA S.r.l. per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R13-R5, presso il presso il cantiere sito in via dell'Arcadia n. 60 "Ex Polo Fieristico via C. Colombo" - Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER

IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con
 - a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

- b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale *"[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]"*;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il *"[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]"*.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd "Direttiva Macchine";
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;

- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*.”
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, dell'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”*;
- Regolamento della Regione Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante *“Criteri generali per la prestazione*

delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati";

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *"Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *"Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.";*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *"Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006".*

Premesso che

la SEIPA S.r.l. ha presentato, con nota acquisita agli atti prot. RM2952 del 26.05.2026, la Comunicazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero rifiuti da svolgersi presso il cantiere sito in via dell'Arcadia n. 60 "Ex Polo Fieristico via C. Colombo, Roma";;

per lo svolgimento della campagna mobile la Società utilizzerà i seguenti impianti mobili:

- impianto mobile di triturazione "marca WESTERN RETEK EUROPE, modello SUPERTRACK 1310i, matricola 1310i-10-01-3", autorizzato all'esercizio con Determinazione della Regione Lazio n. G02789 del 07/03/2025;
- vaglio rotante "marca DOPPSTADT, modello SM 518PLUS, matricola 1655 - telaio n. W09522170P2D38916", autorizzato all'esercizio con Disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n. 3 del 05.02.2024, aggiornata con Determinazione della Regione Lazio n. G02342 del 26.02.2025;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM3033 del 01.06.2026, ha richiesto integrazioni documentali;

la SEIPA S.r.l., con nota agli atti prot. RM3136 del 10.06.2026, ha trasmesso integrazioni documentali;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM3154 dell'11.06.2026, ha avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e, contestualmente, è stata trasmessa agli enti/uffici competenti la documentazione di cui alla menzionata comunicazione;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. n. 0042847.U del 25/06/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM3375, ha trasmesso il parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014;

ROMA CAPITALE - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica - Ufficio Conformità Acustica Ambientale del Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, con nota prot. prot. NH7051 del 14.07.2026, acquisita in pari data al prot. RM3671, ha trasmesso la Determinazione di Roma Capitale prot. NH6939 del 13.07.2026 relativa al rilascio, con prescrizioni, dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. Lazio n. 18/01;

il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, con nota prot. RM3772 del 22.07.2026, ha richiesto chiarimenti ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato all'autorizzazione della campagna mobile in argomento;

la SEIPA S.r.l., con nota agli atti prot. RM3774 del 23.07.2026, ha fornito chiarimenti precisando che:

“La scrivente ha erroneamente allegato alla Relazione Tecnica un’autorizzazione relativa ad altro impianto.

Si allega alla presente nota l’autorizzazione corretta, relativa all’IMPIANTO MOBILE DOPPSTADT modello SM 518, telaio n. W09522217P2D38916 - G02342 del 26/02/2025, completa di relazione tecnica - L’autorizzazione risulta coerente con le potenzialità riportate nella tabella precedente, già presente nella Relazione Tecnica allegata all’istanza”;

Considerato che

come si evince dalla relazione tecnica, lo scopo della campagna mobile è il trattamento, mediante operazioni R13 e R5, di rifiuti inerti da demolizione codificati EER 170904 “rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03” e 170504 “erre e rocce da scavo diversi da quelli di cui alle voci 17 0503 il cantiere sito in via dell’Arcadia n. 60 “Ex Polo Fieristico via C. Colombo”;

la Società intende trattare rifiuti inerti rientranti tra quelli elencati all’Allegato 1, lettera a), del D.M. n. 127/2024, da sottoporre a operazioni di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura, finalizzate alla produzione di aggregato recuperato;

la Società, pur essendo autorizzata ad effettuare mediante entrambi gli impianti mobili anche le operazioni R12 - scambio di rifiuti, intende svolgere le operazioni R13 e R5, prevedendo, in particolare, all’interno della messa in riserva R13 la sola selezione manuale di eventuali frazioni indesiderate. In tal senso è stata, quindi, valutata anche l’osservazione di ARPA Lazio relativamente a tale problematica;

il quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare pari a circa 46.000 mc, pari a circa 82.800 tonnellate, suddivise in:

- 30.000 mc di materiale proveniente dalle demolizioni (CER 17 09 04);
- 16.000 mc di terre provenienti dagli scavi (CER 17 05 04);

tramite l’impianto di frantumazione saranno trattati circa 1.040 t/giorno (per un utilizzo dell’impianto di 8 ore al giorno) e un quantitativo orario pari a 130 t/ora;

tali quantitativi giornalieri di rifiuti di rifiuti sono coerenti con quanto autorizzato per l’impianto di frantumazione, pari a 1.040 t/giorno (8 ore di attività);

per il vaglio rotante invece è previsto il trattamento di un quantitativo giornaliero di rifiuti pari a circa 1.200 t/giorno (per un utilizzo dell’impianto di 8 ore al giorno) e un quantitativo orario pari a 150 t/ora;

la campagna mobile avrà una durata massima di 85 giorni lavorativi;

trattandosi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni, la stessa rientra nei casi di esclusione dalla procedura Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale previsti nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006, al punto 7, lettera z.b.;

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri di ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali e di Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità Acustica Ambientale, di seguito descritti.

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull’ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (nota prot n 0042847.U del 25/06/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM3375.). Parere ai sensi dell’Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014:

...

Finalità e operazioni di recupero

La campagna è finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile. Come si evince dal Capitolo 3 della Relazione Tecnica, il Proponente intende trattare rifiuti inerti rientranti tra quelli elencati all'Allegato 1, lettera a), del D.M. n. 127/2024, da sottoporre a operazioni di frantumazione, deferrizzazione e vagliatura, finalizzate alla produzione di aggregato recuperato, previa messa in riserva e selezione manuale di eventuali frazioni indesiderate. Tali attività sono coerenti con le già citate autorizzazioni D.D. n. G02789 del 07/03/2025 e D.D. n. G03203 del 14/03/2025, che autorizzano la Società a svolgere operazioni R13 - messa in riserva, R12 - scambio di rifiuti e R5 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche. Fermo restando quanto sopra si rileva a codesta AC che, se pure la Società risulta autorizzata ad effettuare per entrambi gli impianti mobili operazioni R12, la comunicazione relativa alla campagna in parola è riferita alle sole operazioni R13 e R5.

Si rinvia a codesta AC per eventuali approfondimenti e per la definizione di tale aspetto

Dall'esame della documentazione agli atti si rileva che la Società, relativamente alla predisposizione dei layout e degli elaborati grafici espressamente previsti dagli atti autorizzativi richiamati (pag. 9), nella planimetria Tavola 1 Layout di Cantiere ha indicato l'area di stoccaggio dell'aggregato recuperato in attesa di certificazione, ma non ha rappresentato la sezione relativa allo stoccaggio dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata. Si rinvia a codesta Autorità affinché la tavola di Layout sia resa coerente con quanto stabilito in autorizzazione.

Rifiuti in ingresso: tipologia e procedure di accettazione, verifica e controllo

La campagna riguarda rifiuti classificati con codice CER 17 09 04 e CER 17 05 04, ricompresi tra quelli autorizzati con le citate Determinazioni regionali. Si rammenta che, ai sensi dell'atto autorizzativo, la Società è tenuta al rispetto di tutti gli adempimenti, criteri, verifiche e metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024 – "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e 5 demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" – oltre che di tutte le prescrizioni contenute nel medesimo atto autorizzativo. In considerazione del fatto che la Relazione Tecnica non indica puntualmente i controlli sui rifiuti in ingresso, si precisa che dovranno essere applicate, in conformità alla autorizzazione vigente, tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1, lettera b), del D.M. n. 127/2024. In particolare, in relazione al rifiuto codice CER 17 05 04 si evidenzia a codesta AC che, così come descritto al punto a dell'Allegato 1 del D.M. n. 127/2024 e così come riportato negli atti autorizzativi in vigore, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal Codice CER 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Con riferimento ai rifiuti oggetto della campagna, in quanto codici a specchio, si precisa che il Proponente dovrà accertarsi della non pericolosità di tali rifiuti ai fini dell'esecuzione della campagna di recupero, mediante le verifiche stabilite dalla normativa vigente, avendo cura di tenere la relativa documentazione a disposizione presso il sito ove sarà ubicato l'impianto durante tutta l'esecuzione della campagna ed esibirla a richiesta degli enti di controllo.

Quantitativi trattati

Al par.3.2 e al cap.6 della Relazione Tecnica è indicato un quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare pari a circa 46.000 mc (82.800 t) suddivise in 30.000 mc di materiale proveniente dalle demolizioni (CER 17 09 04) e circa 16.000 mc di terre provenienti dagli scavi (CER 17 05 04). In particolare è previsto che tramite l'impianto di frantumazione saranno trattati circa 1.040 t/giorno (per un utilizzo dell'impianto di 8 ore al giorno) e un quantitativo orario pari a 130 t/ora. I quantitativi di rifiuti che s'intendono trattare durante la campagna sono coerenti con quanto autorizzato per l'impianto di frantumazione, che è autorizzato per il trattamento di rifiuti per 260.000 t/anno (250 giorni lavorativi) e 1.040 t/giorno (8 ore di attività). 6 Per il vaglio rotante invece è previsto il trattamento di un quantitativo giornaliero di rifiuti pari a circa 1.200 t/giorno (per un utilizzo dell'impianto di 8 ore al giorno) e un quantitativo orario pari a 150 t/ora. I quantitativi di rifiuti che s'intendono trattare durante la campagna non sono coerenti con quanto previsto nell'autorizzazione dell'impianto di vagliatura, che prevede una potenzialità annuale massima pari a 60.000 t/anno (300 giorni lavorativi) e giornaliera pari a 200 t/giorno (8 ore di attività). In particolare, il quantitativo di rifiuti che s'intende trattare tramite l'impianto di vagliatura

nella presente campagna, pari a 1.200 t/giorno, è superiore alla potenzialità massima prevista in autorizzazione, pari a 200 t/giorno. Si rinvia a codesta AC affinché la Società chiarisca tale aspetto.

Produzione e utilizzo dell'aggregato recuperato (EoW)

La Relazione Tecnica prevede la produzione di aggregati riciclati conformi al Regolamento di cui al D.M. n. 127/2024. Con specifico riferimento ai controlli sull'aggregato recuperato, il paragrafo 3.4 della Relazione tecnica riporta, per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, il rispetto dei parametri di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 del DM 127/2024. Quanto sopra è conforme con l'art. 3 del già citato D.M. n. 127/2024 e, in particolare, con i criteri di cui alla lettera d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato dell'Allegato 1 del medesimo decreto, nonché con quanto previsto in autorizzazione. Si richiama che gli accertamenti prestazionali dovranno essere volti all'ottenimento della certificazione CE per gli aggregati recuperati come disposto dal Regolamento UE n. 305/2011 ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento, così come riportato nell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024. Le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato sono specificate nella Tabella 4 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024, mentre le norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato sono specificate nella Tabella 5 dell'Allegato 2 del D.M. n. 127/2024. Si rinvia a codesta Autorità competente la vigilanza sul rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici all'impiego dei materiali EoW scaturiti dal ciclo di recupero.

Rifiuti prodotti dal processo di recupero

Al capitolo 4 della Relazione Tecnica il Proponente indica, tra i rifiuti prodotti, i codici CER 19 12 02, 19 12 04, 19 12 07 e 19 12 12, stoccati in cassoni scarrabili per essere poi inviati a recupero o smaltimento in impianti autorizzati. Si ricorda che i rifiuti prodotti andranno gestiti in regime di deposito temporaneo nell'area individuata nel Layout di cantiere così come previsto dall'articolo 185- bis del D.Lgs n. 152/2006. Per quanto concerne l'attribuzione dei codici CER ai rifiuti prodotti, si ricorda che la normativa attribuisce al produttore l'onere della corretta classificazione. Si segnala, inoltre, che il codice CER deve essere modificato solo qualora i rifiuti in ingresso siano sottoposti a un'operazione che ne alteri la natura o la composizione; in tal caso occorre fare riferimento all'attività specifica da cui il rifiuto trae origine.

Tutela della matrice suolo

Al par.2.3 della Relazione Tecnica è specificato che l'area di messa in riserva verrà realizzata su pavimentazione in calcestruzzo, l'area su cui verrà installato l'impianto su pavimentazione in asfalto, mentre per l'area di stoccaggio dell'aggregato riciclato in attesa di verifica analitica e certificazione sarà disposto su un telo in TNT. Si ricorda che, come riportato nelle vigenti autorizzazioni degli impianti mobili, in presenza di piogge l'attività non deve dare formazione a possibile dilavamento e dispersione dei materiali. Si evidenzia a codesta AC l'opportunità di prevedere, in caso di pioggia, specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché del materiale recuperato, per garantire che sia evitata la contaminazione delle acque meteoriche per dilavamento (ad es. attraverso coperture amovibili, etc.).

Emissioni in atmosfera

La Relazione tecnica, al paragrafo 5.2, fa riferimento ad un sistema di umidificazione dei cumuli di rifiuti in ingresso finalizzato al contenimento delle emissioni polverulente; nella fase di tritovagliatura invece le emissioni saranno contenute grazie al sistema di nebulizzazione ad acqua dell'impianto mobile. Il Proponente dichiara al par.5.3 che le acque di bagnatura non comporteranno la formazione di piogge. Nel caso in cui si dovessero produrre invece effluenti liquidi sarà cura del Gestore 8 l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando inteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge.

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane (prot. prot. NH7051 del 14.07.2026, acquisita in pari data al prot. RM3671):

“Si comunica che con D.D. prot. NH6939 del 13/07/2026 di questo Dipartimento, repertorio prot. NH 81 del 13/07/2026, è stata rilasciata alla Società SEIPA S.r.l. e p.e. alla Sig.ra Daniela Montanari, in qualità di legale rappresentante, autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per lo

svolgimento di una campagna di attività con impianti mobili per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, mediante operazione R13-R5, presso il cantiere sito in via dell'Arcadia n. 60 "Ex Polo Fieristico via C. Colombo", nell'arco della durata dell'attività stessa (85 gg).

Si precisa che tale autorizzazione è inderogabilmente subordinata al pieno rispetto delle indicazioni prescrittive contenute nella citata Determinazione Dirigenziale come parte costitutiva ed integrante della stessa e qui di seguito riportate:

- 1. L'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare con un giorno d'anticipo la data d'inizio delle lavorazioni ricomprese nella "attività temporanea" di cui alla presente autorizzazione al Gruppo di Polizia Municipale, alla ASL territorialmente competente, all'ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali – Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*
- 2. Comunicazione del provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici, con le indicazioni prescrittive dovrà essere custodita presso il cantiere e resa disponibile alle autorità preposte alla vigilanza e controllo;*
- 3. L'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare entro 3 giorni dalla fine dei lavori, la cessazione della "attività temporanea" allo stesso Gruppo di Polizia Municipale e alla ASL territorialmente competente, all'ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*
- 4. Eventuali richieste di proroga dei termini previsti per la cessazione della "attività temporanea" dovranno essere tempestivamente inoltrate al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali di Roma Capitale, per la valutazione di competenza;*
- 5. Nel cantiere, le attività che comportano l'impiego di macchinari rumorosi, potranno essere condotte nei giorni della settimana dal lunedì al sabato, con esclusione del sabato pomeriggio e dei giorni festivi, nel rispetto dei limiti di rumorosità indicati ai punti 6 - 7;*
- 6. Nelle fasce orarie 7,30 - 13,00 e 15,00 - 16,30 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 75 dB(A); in tali fasce orarie le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A) nelle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, non dovranno superare il livello di 60 dB(A);*
- 7. Nella fascia oraria 13,00 - 15,00 ed il sabato nella fascia oraria 7.30 – 13.00 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 70 dB(A); all'interno delle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, le immissioni sonore in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A) non dovranno superare il livello di 55 dB(A); in tali fascia oraria, inoltre, non dovranno essere utilizzati macchinari che comportino la generazione di rumorosità con componenti tonali e/o impulsive così come definite dal D.M. 16.3.1998;*

Si precisa che le fasce orarie sopra citate si riferiscono alla possibilità di attività in deroga ai limiti acustici, con le prescrizioni indicate; qualora gli orari di cantiere autorizzati dagli Uffici preposti eccedano tali fasce, per tali periodi si dovranno rispettare i limiti acustici previsti della vigente normativa;
- 8. Eventuali nuove lavorazioni o l'impiego d'attrezzature e macchinari, per i quali è prevedibile un aumento della rumorosità, dovranno essere comunicate al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali di Roma Capitale, per consentire la verifica dei livelli sonori derivanti e l'eventuale necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;*
- 9. Ai sensi della Legge della Regione Lazio n.18/01 (art. 18 comma 1, lettera g), il responsabile dell'attività dovrà procedere alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore del cantiere in esercizio con quanto preventivamente stimato e, in caso di difformità, presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale.*

Come previsto dal "Regolamento di disciplina della Gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale", gli esiti della suddetta verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica entro 30 giorni dalla

comunicazione di inizio lavori, che dovrà essere detenuta presso il cantiere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.

- 10. Le macchine operatrici in sosta di lavoro dovranno essere mantenute a motori spenti;*
- 11. Nelle zone adiacenti i recettori sensibili di classe I (ospedali, case di cura, scuole) si dovranno adottare gli interventi di mitigazione necessari a garantire che le emissioni sonore generate dalle lavorazioni del cantiere non determinino incrementi al livello del rumore residuo;*
- 12. I macchinari nelle postazioni di lavoro fisse dovranno essere posizionati il più lontano possibile dai recettori;*
- 13. Dovrà essere evitata la sovrapposizione dell'impiego delle attrezzature e dei macchinari più rumorosi;*
- 14. Dovrà essere limitato per quanto possibile il numero di giri dei motori endotermici;*
- 15. Dovrà essere garantita la perfetta efficienza di funzionamento delle apparecchiature e macchine operatrici che dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri della CEE, in relazione ai metodi di misura del rumore e dei livelli sonori generati dalle macchine impiegate nei cantieri edili e d'ingegneria civile;*
- 16. I compressori, gruppi elettrogeni, perforatrici, carotatrici, vibratori, martelli demolitori, ed apparecchiature analoghe eventualmente impiegate, dovranno essere munite di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziati secondo la migliore tecnologia possibile;*
- 17. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a ridurre la rumorosità e la trasmissione delle vibrazioni, impiegando eventualmente anche barriere fonoassorbenti a completamento dei tavolati di recinzione del cantiere verso gli edifici più esposti;*
- 18. Dovrà essere posta particolare attenzione al caricamento dei materiali di risulta, limitando l'altezza di caduta dalla benna dell'escavatore al cassone del mezzo di trasporto in relazione a quanto consentito dal tipo di macchinari utilizzati;*
- 19. Dovranno altresì essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni emanate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, a tutela della salute;*
- 20. In caso di superamento dei limiti concessi, dovranno essere adottati i provvedimenti di riduzione e/o la sospensione del cantiere; gli interventi di mitigazione dovranno essere di norma realizzati direttamente sulle sorgenti;*
- 21. I lavoratori impiegati nel cantiere dovranno essere informati di tutte le prescrizioni e si dovrà ottenerne il rispetto;*
- 22. Dovrà essere effettuata un'adeguata e capillare campagna informativa per i cittadini residenti, illustrando il piano dei lavori, il loro scopo e la loro durata comunicando altresì agli stessi, con congruo anticipo, i giorni e gli orari in cui saranno effettuate le attività rumorose. Le modalità di tale campagna e gli eventuali materiali informativi in distribuzione, dovranno essere inviati con congruo anticipo all'unità territoriale della Polizia Municipale, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Municipi Interessati e al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane.*

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica agli atti;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei considerata, sulla base dell'istruttoria espletata.

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società Seipa S.r.l., con sede legale in via di Porta Medaglia n. 131, 00134 Roma - C.F./P.IVA 05753661007, allo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non

pericolosi da demolizione, mediante operazione R13-R5, presso il cantiere sito in via dell'Arcadia n. 60 "Ex Polo Fieristico via C. Colombo" - Roma.

- B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa acquisita agli atti con i prott. RM2952 del 26.05.2026, RM3136 del 10.06.2026 e prot. RM3774 del 23.07.2026;
- C. che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente con EER 170904 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 e EER 170504 "terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03";
- D. che il quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare è di circa 46.000 mc, pari a circa 82.800 tonnellate, suddivise in:
- 30.000 mc di materiale proveniente dalle demolizioni (CER 17 09 04);
 - 16.000 mc di terre provenienti dagli scavi (CER 17 05 04);
- E. per lo svolgimento della campagna mobile di recupero rifiuti potranno essere utilizzati i seguenti impianti mobili con le relative potenzialità in termini di quantitativi di rifiuti da trattare:
- impianto di triturazione "marca WESTERN RETEK EUROPE, modello SUPERTRACK 1310i, matricola 1310i-10-01-3" , autorizzato all'esercizio con Determinazione della Regione Lazio n. G02789 del 07.03.2025:
 - potenzialità oraria massima: 200 ton/h
 - potenzialità effettiva oraria (potenzialità oraria media): 130 ton/h
 - potenzialità effettiva giornaliera (8 ore giornaliere): 1200 ton/giorno
 - vaglio rotante "marca DOPPSTADT, modello SM 518PLUS, matricola 1655", autorizzato all'esercizio con Disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n. 3 del 05.02.2024, aggiornata con Determinazione della Regione Lazio n. G02342 del 26.02.2025:
 - potenzialità oraria massima: 180 ton/h
 - potenzialità effettiva oraria (potenzialità oraria media): 150 ton/h
 - potenzialità effettiva giornaliera (8 ore giornaliere): 1200 ton/giorno
- F. che la campagna di attività avrà una durata massima di 85 giorni lavorativi effettivi;
- G. che l'impianto potrà essere messo in esercizio in orario esclusivamente diurno, per una durata massima di 8 ore;
- H. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute, per l'esercizio dei relativi impianti mobili, nella Determinazione della Regione Lazio n. G02789 del 07.03.2025 e nella Determinazione della Regione Lazio n. G02342 del 26.02.2025, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
- 1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;
 - 2) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
 - 3) la Società è tenuta a rispettare tutti gli adempimenti, i criteri, le verifiche e i metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024; in particolare, con riferimento ai rifiuti in ingresso, dovranno essere applicate tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024;
 - 4) si dovrà prevedere un'area dedicata esclusivamente ai rifiuti risultati conformi alla Tabella I in allegato al D.M. n. 127/2024, da destinare alle operazioni di recupero R5; pertanto, i rifiuti non

- conformi ai criteri di cui al citato regolamento dovranno essere depositati in area dedicata;
- 5) i rifiuti codificati come “voce a specchio” dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell’impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;
 - 6) per ciascun lotto di aggregati recuperati prodotti, depositati in cumuli in area dedicata, dovrà essere garantito il rispetto:
 - dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1;
 - delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato per l’attribuzione della marcatura CE all’aggregato recuperato;
 - delle pertinenti norme UNI applicabili in funzione della specifica destinazione d’uso, come da Tabella 5 dell’Allegato 2 ai fini dell’utilizzo dell’aggregato recuperato;
 - 7) nel caso di accertata non conformità ai criteri di “end of waste” dei prodotti recuperati a seguito delle analisi di laboratorio previste, si dovrà:
 - a. provvedere al deposito dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;
 - b. avviare detti rifiuti a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato e rispettare quanto indicato al successivo punto 11);
 - 8) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati.
 - 9) in merito ai codici EER dei rifiuti di scarto prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice EER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina;
 - 10) i suddetti rifiuti di scarto prodotti in situ dovranno essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all’articolo 185-bis del suddetto decreto, inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) e gestiti nel rispetto di quant’altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;
 - 11) relativamente alla tutela della matrice suolo, si dovranno prevedere specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché dei materiali recuperati, che garantiscano il riparo dagli agenti atmosferici, al fine di evitare la contaminazione del suolo e delle acque meteoriche per dilavamento e dispersione dei materiali; pertanto, in caso di eventi meteorici e, sempre, durante i periodi di fermo impianto, si dovrà far ricorso all’utilizzo di sistemi di copertura (appositi teli, ecc) dei cumuli di rifiuti e degli aggregati recuperati prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;
 - 12) Riguardo alle emissioni in atmosfera, nella Relazione Tecnica agli atti è indicato che l’impianto è dotato di *un di umidificazione dei cumuli di rifiuti in ingresso finalizzato al contenimento delle emissioni polverulente; nella fase di tritovagliatura invece le emissioni saranno contenute grazie al sistema di nebulizzazione ad acqua dell’impianto mobile e che le acque di bagnatura non comporteranno la formazione di piogge*; nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, sarà cura del Gestore l’allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;
 - 13) in relazione all’impatto acustico ambientale, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 1. *l’impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare con un giorno d’anticipo la data d’inizio delle lavorazioni ricomprese nella “attività temporanea” di cui alla presente autorizzazione al Gruppo di Polizia Municipale, alla ASL territorialmente competente, all’ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali – Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*

2. comunicazione del provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici, con le indicazioni prescrittive dovrà essere custodita presso il cantiere e resa disponibile alle autorità preposte alla vigilanza e controllo;
3. l'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare entro 3 giorni dalla fine dei lavori, la cessazione della "attività temporanea" allo stesso Gruppo di Polizia Municipale e alla ASL territorialmente competente, all'ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;
4. eventuali richieste di proroga dei termini previsti per la cessazione della "attività temporanea" dovranno essere tempestivamente inoltrate al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali di Roma Capitale, per la valutazione di competenza;
5. nel cantiere, le attività che comportano l'impiego di macchinari rumorosi, potranno essere condotte nei giorni della settimana dal lunedì al sabato, con esclusione del sabato pomeriggio e dei giorni festivi, nel rispetto dei limiti di rumorosità indicati ai punti 6 - 7;
6. nelle fasce orarie 7,30 - 13,00 e 15,00 - 16,30 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) $L_{eq}(A)$, misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 75 dB(A); in tali fasce orarie le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) $L_{eq}(A)$ nelle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, non dovranno superare il livello di 60 dB(A);
7. nella fascia oraria 13,00 - 15,00 ed il sabato nella fascia oraria 7.30 - 13.00 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) $L_{eq}(A)$, misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 70 dB(A); all'interno delle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, le immissioni sonore in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) $L_{eq}(A)$ non dovranno superare il livello di 55 dB(A); in tali fascia oraria, inoltre, non dovranno essere utilizzati macchinari che comportino la generazione di rumorosità con componenti tonali e/o impulsive così come definite dal D.M. 16.3.1998;
Si precisa che le fasce orarie sopra citate si riferiscono alla possibilità di attività in deroga ai limiti acustici, con le prescrizioni indicate; qualora gli orari di cantiere autorizzati dagli Uffici preposti eccedano tali fasce, per tali periodi si dovranno rispettare i limiti acustici previsti della vigente normativa;
8. eventuali nuove lavorazioni o l'impiego d'attrezzature e macchinari, per i quali è prevedibile un aumento della rumorosità, dovranno essere comunicate al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali di Roma Capitale, per consentire la verifica dei livelli sonori derivanti e l'eventuale necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
9. a sensi della Legge della Regione Lazio n.18/01 (art. 18 comma 1, lettera g), il responsabile dell'attività dovrà procedere alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore del cantiere in esercizio con quanto preventivamente stimato e, in caso di difformità, presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale.
Come previsto dal "Regolamento di disciplina della Gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale", gli esiti della suddetta verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, che dovrà essere detenuta presso il cantiere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.
10. le macchine operatrici in sosta di lavoro dovranno essere mantenute a motori spenti;
11. Nelle zone adiacenti i recettori sensibili di classe I (ospedali, case di cura, scuole) si dovranno adottare gli interventi di mitigazione necessari a garantire che le emissioni sonore generate dalle lavorazioni del cantiere non determinino incrementi al livello del rumore residuo;
12. i macchinari nelle postazioni di lavoro fisse dovranno essere posizionati il più lontano possibile dai recettori;
13. Dovrà essere evitata la sovrapposizione dell'impiego delle attrezzature e dei macchinari più rumorosi;
14. Dovrà essere limitato per quanto possibile il numero di giri dei motori endotermici;

15. *Dovrà essere garantita la perfetta efficienza di funzionamento delle apparecchiature e macchine operatrici che dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri della CEE, in relazione ai metodi di misura del rumore e dei livelli sonori generati dalle macchine impiegate nei cantieri edili e d'ingegneria civile;*
 16. *i compressori, gruppi elettrogeni, perforatrici, carotatrici, vibratori, martelli demolitori, ed apparecchiature analoghe eventualmente impiegate, dovranno essere munite di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziati secondo la migliore tecnologia possibile;*
 17. *dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a ridurre la rumorosità e la trasmissione delle vibrazioni, impiegando eventualmente anche barriere fonoassorbenti a completamento dei tavolati di recinzione del cantiere verso gli edifici più esposti;*
 18. *dovrà essere posta particolare attenzione al caricamento dei materiali di risulta, limitando l'altezza di caduta dalla benna dell'escavatore al cassone del mezzo di trasporto in relazione a quanto consentito dal tipo di macchinari utilizzati;*
 19. *dovranno altresì essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni emanate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, a tutela della salute;*
 20. *in caso di superamento dei limiti concessi, dovranno essere adottati i provvedimenti di riduzione e/o la sospensione del cantiere; gli interventi di mitigazione dovranno essere di norma realizzati direttamente sulle sorgenti;*
 21. *i lavoratori impiegati nel cantiere dovranno essere informati di tutte le prescrizioni e si dovrà ottenerne il rispetto;*
 22. *dovrà essere effettuata un'adeguata e capillare campagna informativa per i cittadini residenti, illustrando il piano dei lavori, il loro scopo e la loro durata comunicando altresì agli stessi, con congruo anticipo, i giorni e gli orari in cui saranno effettuate le attività rumorose. Le modalità di tale campagna e gli eventuali materiali informativi in distribuzione, dovranno essere inviati con congruo anticipo all'unità territoriale della Polizia Municipale, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Municipi Interessati e al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane.*
- 14) la Società dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;
 - 15) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
 - 16) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, avente ad oggetto "*Criteria generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati*", dovrà:
 - attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
 - 17) la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
 - 18) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.

- I. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;
- J. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- K. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
- L. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società SEIPA S.r.l. ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri